

Legge Regionale 7 febbraio 2024, n. 4

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2024-2026

Bollettino Ufficiale n. 5 (Speciale) del 7 febbraio 2024

SOMMARIO

Articolo 1 (Stati di previsione dell'entrata e della spesa)

Articolo 2 (Fondo pluriennale vincolato)

Articolo 3 (Fondo di cassa presunto iniziale)

Articolo 4 (Fondi di riserva)

Articolo 5 (Fondi speciali)

Articolo 6 (Disavanzo di amministrazione presunto)

Articolo 7 (Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011)

Articolo 8 (Entrata in vigore)

Allegati: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

Art. 1

Stati di previsione dell'entrata e della spesa

1. In base al principio contabile della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

a) per l'esercizio finanziario 2024, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 3.250.137.815,48 euro e di cassa per 5.729.096.307,76 euro e autorizzate spese di competenza per 3.250.137.815,48 euro e di cassa per 5.280.077.809,84 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;

b) per l'esercizio finanziario 2025, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.595.281.233,95 euro e autorizzate spese di competenza per 2.595.281.233,95 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;

c) per l'esercizio finanziario 2026, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.611.100.440,00 euro e autorizzate spese di competenza per 2.611.100.440,00 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

- a) prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2024-2026 per titoli e tipologie (Allegato A);
- b) prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2024-2026 per missioni, programmi e titoli (Allegato B);
- c) riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato C);
- d) riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato D);
- e) riepilogo generale delle spese per missioni (Allegato E);
- f) quadro generale riassuntivo (Allegato F);
- g) prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato G);
- h) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato H);
- i) prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato I);
- j) prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato J);
- k) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato K);
- l) elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato L);
- m) nota integrativa (Allegato M);
- n) relazione del collegio dei Revisori dei conti (Allegato N)

3. La Giunta regionale, a seguito dell'approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

- a) il documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
- b) il bilancio finanziario gestionale, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli, per le spese.

4. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 118/2011, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nelle casse regionali delle imposte e delle tasse, nonché delle somme

per entrate di ogni specie dovute alla Regione e afferenti all'esercizio finanziario 2024. Per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a 12 euro per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2024, 2025, 2026, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

8. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2024, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui alla lettera a), comma 1 del presente articolo.

Art. 2

Fondo pluriennale vincolato

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è iscritto, nello stato di previsione delle entrate, il fondo pluriennale vincolato per 18.426.273,53 euro, suddiviso in 12.199.720,32 euro, per la parte corrente, ed in 6.226.553,21 euro, per la parte capitale.

Art. 3

Fondo di cassa presunto iniziale

1. Per l'esercizio finanziario 2024, è iscritto, nello stato di previsione delle entrate, il fondo di cassa presunto, riveniente dall'esercizio precedente, per 448.748.686,76 euro.

Art. 4

Fondi di riserva

1. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 118/2011, nella missione 20 (Fondi ed accantonamenti) - programma 01 (Fondo di riserva) - titolo 1 (Spese correnti), sono iscritti:

- a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026;
- b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026;
- c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari a 50.000.000,00 di euro per l'esercizio 2024.

Art. 5

Fondi speciali

1. Il fondo speciale per le spese correnti, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, è iscritto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) per 100.000,00 euro in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, è iscritto nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) per 100.000,00 euro in ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Art. 6

Disavanzo di amministrazione presunto

1. Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente da esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell'allegato M.6, accluso all'allegato M di cui alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, in applicazione del disposto di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n.118/2011.

Art. 7

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011

1. Per l'attuazione del titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) del decreto legislativo n. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.